CNA
Installazione e Impianti

Via Rimini 7 / 40128 Bologna
tel. 051 2133143 / fax 051 2133340
e-mail: cnaimpianti@cnaemiliaromagna.it / sito web: www.cnaemiliaromagna.it

Agli installatori e manutentori di impianti dell'Emilia Romagna

Bologna, 16 febbraio 2017
Oggetto: Aggiornamento qualificazione installatori FER

Si stanno purtroppo diffondendo, anche a causa di informazioni sbagliate o incomplete fornite da diversi soggetti, tra i quali anche grossisti di materiali, convinzioni errate a proposito di quanto previsto dalla legislazione vigente (dlgs n. 28/2011) per gli installatori e manutentori di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Vogliamo quindi fare chiarezza sull'argomento per evitare danni o spese inutili alle imprese.
Dobbiamo innanzitutto premettere, senza che questo giustifichi chi diffonde informazioni non corrette, che il testo del Dlgs n.28/2011 è scritto in modo assolutamente inadeguato e farraginoso. Esso inoltre confligge apertamente con la Direttiva europea, di cui dovrebbe essere il recepimento, esponendo il nostro paese al rischio di infrazione e conseguente sanzione. La conferenza delle Regioni ha, se possibile, ulteriormente peggiorato la situazione dando indicazioni assolutamente prive di fondamento e purtroppo recepite da diverse Regioni (ma, anche grazie al nostro intervento, non dall'Emilia Romagna).
Per questi motivi CNA Installazione Impianti dell'Emilia Romagna esprime con forza critiche sulla stesura della legge e dubbi sulla interpretazione applicativa che ne è stata data.
Ciò detto, vogliamo comunque precisare quanto segue:

1) La legislazione sugli installatori qualificati di impianti a fonti rinnovabili non modifica il DM 37. Quindi la mancata partecipazione a corsi di aggiornamento non comporta la perdita dell'abilitazione all'attività di installatore ma solo la perdita della qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione di impianti FER. Quindi solo chi voglia mantenere questa qualifica ha l'obbligo di frequentare i suddetti corsi. I corsi di aggiornamento hanno la durata di 16 ore e vanno ripetuti ogni 3 anni esclusivamente dal responsabile tecnico dell'impresa.
2) La legge non prevede alcuna distinzione, né sulla base dei requisiti di abilitazione, né tra chi si sia abilitato prima o dopo il 3 agosto 2013. Riportiamo di seguito il testo dell'art. 15 del dlgs 28/2011 *(La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.).* Quindi sono totalmente <u>infondate le ipotesi di corsi da 80</u> o più ore sia per i responsabili tecnici abilitati ai sensi del DM 37 senza disporre di laurea o diploma di perito, sia per quelli abilitati dopo il 3 agosto 2013.
3) I corsi di aggiornamento sopra richiamati sono regolamentati esclusivamente dalle Regioni. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna:
   a) i corsi di aggiornamento devono essere frequentati entro il <u>31 luglio 2019</u> esclusivamente da coloro che intendano mantenere la qualifica professionale di installatore o manutentore di impianti FER

CNA
Emilia Romagna

b) L'aggiornamento non viene distinto sulla base del settore impiantistico (termico o elettrico). Gli interessati potranno quindi scegliere i corsi d'interesse tra le offerte formative, che possono essere predisposte esclusivamente da Enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna.
c) Per ogni ulteriore informazione o approfondimento sono a disposizione, presso tutte le sedi provinciali CNA, i responsabili di CNA Installazione Impianti.

Il Presidente Regionale
CNA Installazione e Impianti